

DELIBERA N. 159/26/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI
SOAVE (VERONA) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA
LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 24 giugno 2026;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS del 6 novembre 2017, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”* (di seguito, *“Regolamento”*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 25 febbraio 2026 con il quale sono stati convocati per i giorni 24 e 25 maggio 2026 i comizi per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l’elezione dei Consigli circoscrizionali, con l’eventuale turno di ballottaggio nei giorni del 7 e 8 giugno 2026;

VISTA la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024”* alla quale si fa rinvio attesa l’omogeneità delle consultazioni, ma limitatamente alle previsioni riferite all’ambito locale interessato, con esclusione in particolare della disciplina prevista nel Titolo II, Capo I relativa alle trasmissioni dell’emittenza nazionale;

VISTA la nota del 28 maggio 2026 (prot. n. 0196866) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto ha trasmesso le conclusioni istruttorie, unitamente all'intera documentazione, relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Soave (Verona), a seguito della segnalazione del 18 maggio 2026 a firma del dott. Ferro Enrico, Candidato Consigliere per la Lista "Insieme per Soave Gaetano Tebaldi Sindaco", in quanto *"Nella giornata di ieri, domenica 17.05.2026, ad una settimana dallo svolgimento delle elezioni amministrative fissate per il Comune di Soave nelle giornate di domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026, si rileva una grave violazione dei divieti imposti in materia di par condicio e comunicazione istituzionale per le ragioni di seguito descritte. In particolare, il Signor Denis Adami, nella sua duplice veste di Assessore uscente dell'Amministrazione comunale e di candidato alla carica di Sindaco per le prossime elezioni, ed il signor Matteo Pressi, già Sindaco di Soave dal 2022 e sino al febbraio 2026, consigliere regionale e attualmente candidato alla carica di consigliere comunale di Soave, entrambi con la lista Avanti per Soave - Denis Adami Sindaco, hanno pubblicato e pubblicizzato sui propri canali social (facebook ed instagram) l'evento di inaugurazione del nuovo polo dell'infanzia sito in Via N. Paganini e Via A. Salieri, previsto in concomitanza con la scadenza elettorale e segnatamente per il giorno venerdì 22 maggio, oltre alla possibilità per la cittadinanza di accedere alla struttura per visitarla il giorno successivo sabato 23 maggio"* e precisamente il *"reel condiviso in data 17 maggio 2026"*, come da allegati *screenshot*, il tutto in violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. Al riguardo, il Comitato, dopo aver avviato con note del 19 maggio 2026 il procedimento attraverso la richiesta di controdeduzioni, nella seduta del 27 maggio 2026, avendo accertato che *"nei profili social instagram e facebook indicati non si riscontra il video in questione"* e *"rilevando l'adeguamento spontaneo"*, ha proposto l'archiviazione del procedimento;

ESAMINATE le memorie difensive del 20 maggio 2026, acquisite il 25 maggio seguente, con le quali il Signor Roberto Montanari, Sindaco facente funzioni del Comune di Soave, ha rappresentato quanto segue:

1. Piena conformità della comunicazione istituzionale sul sito web dell'Ente

L'attività informativa pubblicata sul sito internet istituzionale è stata programmaticamente improntata al rigoroso rispetto del combinato disposto dell'art. 9, comma 1, della Legge n. 28/2000 e delle correlate istruzioni e linee guida emanate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM). I contenuti diffusi rivestono carattere di assoluta impersonalità, risultando privi di qualsivoglia riferimento nominativo, elemento identificativo, effigie fotografica o espressione volta a valorizzare l'operato dei singoli amministratori uscenti. La comunicazione si è configurata esclusivamente come indispensabile assolvimento delle funzioni istituzionali dell'Ente, priva di intenti surrettiziamente propagandistici o di indebito favoreggiamento elettorale;

2. Totale estraneità rispetto ai profili social privati dei candidati

Per quanto concerne i contenuti pubblicati sulle pagine e sui profili dei social network afferenti ai singoli candidati alla competizione elettorale, si ribadisce la totale estraneità [della] Amministrazione. Di tali condotte rispondono, in via esclusiva e personale, i titolari dei medesimi profili privati, restando tali attività del tutto scisse dalla sfera di controllo e di imputabilità giuridica dell'Ente locale;

3. Assenza di collegamenti ipertestuali (link) o interazioni digitali

A confutazione di ogni censura, si rappresenta che le due piattaforme digitali - ovvero il sito internet istituzionale del Comune e i canali social privati dei candidati - operano in regime di assoluta e radicale separazione tecnica e funzionale. Sul portale dell'Ente non sussiste, né è mai stata implementata, alcuna forma di collegamento ipertestuale (link), rinvio automatico, feed o interazione, sia essa diretta o indiretta, che possa consentire all'utente la navigazione dal sito pubblico verso i profili digitali personali dei candidati. È pertanto da escludersi qualsivoglia commistione, anche solo potenziale, tra la comunicazione dell'Amministrazione e la propaganda elettorale privata”;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, il divieto di comunicazione istituzionale di cui all'art. 9 decorre dalla convocazione dei comizi comunali, ovvero a partire dal 9 aprile 2026, quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle votazioni per proseguire fino alla chiusura delle operazioni di voto (25 maggio 2026);

CONSIDERATO che il citato art. 9 della legge n. 28/00 non identifica in concreto quali siano le amministrazioni pubbliche soggette al divieto in relazione all'ambito delle consultazioni elettorali di volta in volta interessato;

RILEVATO che le elezioni dei Sindaci e dei Consigli comunali indette per i giorni 24 e 25 maggio 2026 coinvolgono una percentuale inferiore al venticinque per cento degli aventi diritto al voto su scala nazionale e che, pertanto, hanno valenza locale per cui, sulla scorta del quadro normativo e regolamentare vigente, il divieto di comunicazione istituzionale trova applicazione nei confronti delle amministrazioni pubbliche negli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni amministrative stesse;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari*”;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: “*a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d)*

promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”;

CONSIDERATO inoltre che l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”*, finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

PRESA VISIONE delle attività di comunicazione segnalate e dell'intera documentazione istruttoria relativa ai profili social (*facebook ed instagram*) di Denis Adami (Assessore uscente dell'Amministrazione comunale e candidato Sindaco) e di Matteo Pressi (Sindaco di Soave sino al febbraio 2026, consigliere regionale e attualmente candidato consigliere comunale);

RILEVATO che il competente Comitato nella delibera del 27 maggio 2026 ha rappresentato di aver verificato la rimozione del segnalato *“reel condiviso in data 17 maggio 2026”*, in ordine all'inaugurazione del nuovo polo dell'infanzia sito in Via N. Paganini e Via A. Salieri del Comune di Soave a titolo di adeguamento spontaneo agli obblighi di legge;

RILEVATO tuttavia che dalla documentazione in atti non si evince se l'attività di rimozione in questione sia intervenuta immediatamente dopo la contestazione dell'avvenuta violazione del 19 maggio 2026, al fine di poter risultare idonea, per modalità e tempistica di realizzazione, a far venir meno gli effetti lesivi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 7, della delibera 122/24/CONS;

RILEVATO altresì che tale verifica in sede di istruttoria in ordine all'adeguamento spontaneo da parte del Comune di Soave non poteva essere effettuata prima del 25 maggio 2026, data in cui le memorie dell'Ente del 20 maggio 2026 sono state acquisite *“con prot. n. 10417”*, agli atti del procedimento;

RITENUTO che dagli accertamenti istruttori non emergono elementi precisi e concordanti idonei a ricondurre l'attività di comunicazione in questione all'Amministrazione comunale di Soave, atteso che i contenuti oggetto di segnalazione sono stati pubblicati sui profili *social* personali di candidati, senza utilizzo di canali istituzionali o risorse dell'Ente, con conseguente insussistenza della violazione dell'art. 9 L. 28/2000 in capo al Comune; e che, in ogni caso, non risulta accertabile il tempestivo adeguamento spontaneo agli obblighi di legge, non potendo stabilirsi se la rimozione sia intervenuta immediatamente dopo la contestazione del 19 maggio 2026, ai sensi dell'art. 28, comma 7, della delibera 122/24/CONS;

RITENUTO, pertanto, di non poter aderire alla proposta di archiviazione per adeguamento spontaneo formulata dal Corecom Veneto, e di disporre l'archiviazione per insussistenza degli elementi che consentano di imputare la condotta contestata all'Amministrazione comunale di Soave;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'art. 31 del "*Regolamento*";

DELIBERA

l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Soave (Verona) e al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 24 giugno 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella